

COMUNE DI PANCHIÀ

PROVINCIA DI TRENTO

N. REP. ATTI PRIVATI

D.D.

CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, presso

la sede municipale di Panchià, sono comparsi i signori:

1. Chiara Luchini, nata a Trento (TN) il 21.07.1976, Segretario comunale del Comune di Panchià, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto, codice fiscale n. 82000870228 e P.IVA n. 00205850225, parte venditrice;

2. _____, nat_ a ____ (____) il _____, che agisce in nome e per conto della ditta “_____” con sede in _____, Via _____, codice fiscale e P.IVA n. _____, parte acquirente.

Premesso che:

nel corso della trattativa privata eseguita sul portale telematico della Camera di Commercio _____ in data ___/___/2022, e come risulta dal relativo verbale, la Ditta ha proposto la migliore offerta per l'acquisto del legname denominato “Cialina – Bostrico Post Vaia” n. 104/2022/6 e “Cialina - trasformazione di coltura strada forestale” n. 104/2022/7 di metri cubi presunti 113 e 53 (166).

Si allega il capitolato d'oneri particolare approvato con determinazione del Segretario n. 106 di data 19.07.2022, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Il Comune cede e vende alla Ditta, che accetta, il lotto di legname in piedi

bostricato più sopra descritto avverso il corrispettivo offerto di euro _____ -

(_____ / _____) al metro cubo più I.V.A di legge.

La misurazione avverrà con le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

ART. 2

1. Il legname bostricato di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche.

2. L'Ente venditore dichiara che la massa ricavabile si presume quella stimata in premessa, fatti salvi i risultati della misurazione finale.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

ART. 3

1. Le parti prendono atto che:

La Ditta ha versato un acconto pari al 30% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A., a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., mediante _____.

Il restante 70%, IVA inclusa, a saldo dell'importo complessivo definitivo della vendita, entro 90 giorni dalla data di allestimento finale del legname e comunque prima dell'asporto del lotto. Non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati e misurati dai custodi forestali.

In deroga a quanto sopra è consentito l'asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) entro e non oltre 5

(cinque) giorni naturali consecutivi dalla data del confronto concorrenziale, a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto ed in particolare dell'osservanza dell'obbligo del pagamento del valore del lotto aggiudicato entro il termine indicato al comma 1) del presente articolo 3.

La Ditta si dichiara in possesso di idonea polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.

La Ditta ha comunicato i dati relativi alla ditta che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale o attestati analoghi al patentino forestale ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000).

Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

ART. 4

1. La consegna del lotto oggetto di alienazione deve essere richiesta all'Amministrazione comunale di Panchià, direttamente dall'acquirente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita ed avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

2. Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto di tutto il materiale presente nel lotto assegnato devono essere eseguite ed ultimate entro i termini indicati all'art. 2 del capitolato d'oneri particolare ossia entro il 15 novembre

2022. A seguito di richiesta adeguatamente motivata e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, l'Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.

3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 3 del capitolato particolare d'oneri si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente.

ART. 5

1. Il Comune provvederà alla fatturazione del materiale secondo le modalità previste dal capitolato particolare all'art. 7.

2. Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento la fattura non risultasse saldata, si procederà con la parziale escussione della garanzia fideiussoria per l'importo non saldato.

3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata. Qualora l'importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all'importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all'immediata integrazione della

garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, fino al raggiungimento del valore del legname asportato e non pagato, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell'importo inizialmente garantito, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

ART.6

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri particolare da parte dell'Autorità Forestale.

ART. 7

1. Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore e acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

2. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

ART. 8

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della Ditta acquirente.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale

La parte acquirente